



Statuto Comunale

CITTA' DI SARONNO - Provincia di Varese

STATUTO COMUNALE

Approvato con delibere di Consiglio Comunale n. 25 dell'8.5.2018 e n. 26 del 10.5.2018

Pubblicato all'Albo pretorio on line dal 16.5.2018 al 14.6.2018

Pubblicato sul BURL n. 25 del 20.6.2018

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE VUOTA



PREAMBOLO

- i. Saronno è una comunità naturale insediata da tempo immemorabile nel suo territorio.
- ii. La comunità dei Saronnesi persegue l'egualanza tra i cittadini che hanno diritto alla Vita, alla Libertà ed al perseguitamento della Felicità.
- iii. La comunità dei Saronnesi fin dai più antichi tempi abita, lavora, protegge e ama questa terra tramandata dagli avi, ed è orgogliosa delle sue radici, che intende tramandare alle future generazioni come segno della propria specificità e della continuità tra passato e futuro.
- iv. La comunità dei Saronnesi appartiene ad un'area storica che sotto il profilo socio-economico è fortemente integrata al suo interno, pur nella riconosciuta diversità dei territori che la compongono.
- v. La comunità dei Saronnesi forma una comunità naturale, culturale e socio-economica fondata su un condiviso patrimonio di valori, di cultura, di storia e su omogenee condizioni sociali, morali ed economiche.
- vi. La comunità dei Saronnesi, le cui origini sono probabilmente ascrivibili all'epoca dell'insediamento dei primi abitanti celto-insubri, è stata nel corso dei secoli soggetto passivo delle dominazioni delle varie popolazioni che si sono succedute nel tempo, Romani, Goti, Longobardi, e delle varie forme di governo che hanno retto le sorti del territorio, i liberi comuni, il Sacro Romano Impero, la Signoria e il Ducato di Milano, il Regno di Spagna, gli stati giacobini e napoleonici, il Regno Lombardo-Veneto e il Regno d'Italia. Con il referendum istituzionale del 2 giugno 1946 la comunità dei Saronnesi ha scelto liberamente e consapevolmente, per la prima volta nella sua secolare storia, di vivere all'interno di una comunità democratica, libera e plurale, fintantoché ne esisteranno le condizioni e non sia minacciato il proprio futuro di comunità umana.



- vii. La comunità dei Saronnesi afferma e riconferma le sue secolari tradizioni di operosità, di lavoro, di sobrietà, di concretezza e di solidarietà.
- viii. La comunità dei Saronnesi intende assicurare la tutela dei suoi cittadini, per favorirne la salute, l'educazione, l'istruzione, il lavoro, l'inserimento sociale, la solidarietà reciproca, l'abbattimento di ogni forma di discriminazione e di svantaggio.
- ix. La comunità dei Saronnesi promuove l'istruzione e la cultura, per offrire ai suoi cittadini adeguate capacità critiche, così da partecipare in modo attivo e consapevole ai processi decisionali ed ai destini della città.
- x. La comunità dei Saronnesi onora i suoi benemeriti cittadini, che con il loro lavoro hanno portato in tutto il mondo il nome della città; onora i suoi avi che hanno dato la vita ed il sangue per proteggere ed amare il nostro territorio.
- xi. La comunità dei Saronnesi è riconoscente ai suoi anziani, di cui riprende l'esempio di laboriosità e l'attaccamento alle tradizioni culturali, religiose ed umane.
- xii. La comunità dei Saronnesi guarda provvida alle sue famiglie, che nel focolare domestico costituiscono il nucleo fondamentale della civile convivenza.
- xiii. La comunità dei Saronnesi promuove la convivenza tra i cittadini ed è attenta alla qualità della vita dei suoi cittadini, che devono percorrere la loro esistenza in un ambiente sano, tranquillo, pulito, potendosi riunire in forme associative coerenti con le loro aspirazioni.
- xiv. La comunità dei Saronnesi rifugge dalla violenza e dalla prepotenza e diffonde tra i suoi cittadini l'amore per la Libertà e per la Pace, persegue il rispetto del Diritto e della Sicurezza.
- xv. La comunità dei Saronnesi, con il presente Statuto, nel fecondo dibattito tra le diverse opinioni, si dà autonomamente le regole fondamentali per l'ordinato e



proficuo andamento della propria amministrazione e della vita democratica delle sue istituzioni.



TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Autonomia del Comune

1. Il Comune di Saronno è un ente autonomo.
2. Il presente Statuto costituisce l'espressione dei suoi caratteri istituzionali, nell'ambito dell'autonomia locale riconosciuta dalla Costituzione e dalle leggi della Repubblica.
3. Il Comune di Saronno ispira la sua azione amministrativa al principio di sussidiarietà.
4. Il Comune di Saronno, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, riconosce e favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, delle famiglie, delle formazioni sociali, degli enti civili e religiosi, garantendo il loro apporto nella programmazione e nella realizzazione dei diversi interventi e servizi pubblici.
5. Il Comune di Saronno, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, collabora con gli altri Comuni nel rispetto delle reciproche autonomie.
6. Il Comune di Saronno, in attuazione del principio di sussidiarietà verticale, collabora con gli altri Enti che costituiscono la Repubblica.

Art. 2 Autonomie territoriali

1. Il Comune di Saronno promuove e sviluppa le condizioni per attivare ulteriori forme di autonomia secondo quanto stabilito dalla Costituzione.
2. Il Comune di Saronno gestisce e cura ogni funzione di interesse locale nel rispetto della Costituzione, delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti.

Art. 3 Partecipazione popolare

1. Il Comune promuove, facilita e garantisce la partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini secondo quanto disposto al Titolo VI – Istituti di partecipazione.



2. Il Sindaco può convocare assemblee di cittadini sia a livello di città sia a livello di quartiere; tali assemblee sono presiedute dal Sindaco o da un suo delegato.
3. Il Consiglio Comunale può istituire, senza oneri per il Comune, Consulte di cui all'Art. 55, composte anche da non Consiglieri Comunali, per approfondire argomenti di particolare interesse per la comunità saronnese definiti dal Consiglio Comunale.
4. Il Consiglio Comunale può istituire Commissioni, di cui all'Art. 15, composte anche da persone esterne al Consiglio Comunale per questioni di particolare interesse per la comunità saronnese.

Art. 4 Accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi

1. I cittadini e le organizzazioni sociali hanno diritto all'informazione tempestiva ed esauriente sull'attività amministrativa comunale come presupposto essenziale per l'effettiva partecipazione democratica, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, del Regolamento sull'accesso ai documenti e della trasparenza amministrativa.
2. Il dovere di informazione è assolto, oltre che con le pubblicazioni prescritte dalla legge e dai regolamenti, mediante l'impiego degli strumenti di comunicazione disponibili e mediante incontri diretti degli organi comunali con i cittadini e le organizzazioni sociali.

Art. 5 Principi fondamentali dell'attività del Comune

1. Nell'ambito delle proprie competenze il Comune:
 - a) opera per assicurare una puntuale informazione sulle scelte strategiche dell'Amministrazione;
 - b) opera per assicurare a tutti i cittadini, anche con il coinvolgimento di organizzazioni di volontariato, di enti pubblici e privati, i servizi sociali fondamentali per il pieno sviluppo della persona umana, con particolare riguardo



ai giovani, agli anziani e alle persone in difficoltà e per consentire alla famiglia, nello spirito del dettato costituzionale, una effettiva e completa possibilità di espressione e realizzazione;

- c) promuove e attua un ordinato assetto del territorio, degli insediamenti e delle infrastrutture sociali per garantire alla comunità una migliore qualità della vita;
 - d) garantisce la difesa attiva del suolo e dell'ambiente, tutela le risorse naturali e salvaguarda il territorio promuovendo uno sviluppo sostenibile;
 - e) vigila ed opera per il mantenimento dell'ordine pubblico e per la tutela della sicurezza dei cittadini adottando i necessari regolamenti e promuovendo, anche d'intesa con gli organismi istituzionalmente preposti, ogni attività relativa;
 - f) opera per garantire la civile convivenza anche attraverso l'attività di controllo del territorio e di prevenzione, al fine di tutelare i necessari requisiti di igiene e pubblico decoro, presupposti indispensabili per consentire ad ogni cittadino uguali condizioni di vivibilità e libera fruibilità della città;
 - g) promuove la funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata e sostiene lo sviluppo di forme di associazionismo e di cooperazione di natura sociale anche per ottenere condizioni favorevoli alla creazione di nuovi posti di lavoro;
 - h) valorizza e promuove il contributo delle associazioni che operano nell'ambito comunale;
 - i) opera per conservare e valorizzare il patrimonio naturale, storico, artistico, culturale, linguistico e le tradizioni locali;
 - j) promuove le attività culturali e sportive come strumenti che favoriscono la crescita delle persone.
2. Il Comune realizza le proprie finalità con il metodo e gli strumenti della programmazione.



Art. 6 Rapporti con altri enti

1. I rapporti con gli altri enti costituenti la Repubblica sono informati ai principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà fra le diverse sfere di autonomie.
2. Il Comune assicura, nella formazione e nell'attuazione dei programmi e dei piani, la partecipazione progettuale e gestionale delle forze sociali, economiche, professionali e sindacali, in relazione al ruolo che esse svolgono nella comunità locale.
3. Al fine di migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini, razionalizzare la spesa e rendere maggiormente efficace la propria azione amministrativa, il Comune favorisce il ricorso ad ogni strumento utile ad integrare e coordinare la propria azione con quella di altri soggetti pubblici, in particolare con i comuni circostanti.

Art. 7 Gestione dei servizi pubblici

1. Il Comune gestisce i servizi pubblici nelle forme previste dalla legge, scegliendo di volta in volta quella più opportuna in relazione alle dimensioni e alla rilevanza tecnica, sociale ed economica del singolo servizio.
2. Il processo decisionale che conduce alla individuazione della forma più adeguata sotto il profilo sia economico, sia organizzativo, sia di opportunità sociale, dovrà essere supportato da idonee considerazioni e validi criteri di analisi, basandosi comunque sulla valutazione dei livelli di efficienza, efficacia ed economicità perseguitibili nelle diverse alternative, con particolare attenzione ai beni comuni.

Art. 8 Segni distintivi

1. Lo stemma, il gonfalone e la bandiera costituiscono i segni distintivi della Città di Saronno.
2. Lo stemma concesso con decreto del Capo del Governo in data 10 novembre 1932 è così blasonato: scudo di tipo sannitico d'argento, caricato da un castello di rosso mattonato di nero con la porta centrale aperta e due torri laterali finestrate, merlate alla guelfa e sormontate da un disco di nero posto tra le due torri. Lo scudo è timbrato dalla corona indicante il rango di città, titolo concesso con decreto del



Presidente della Repubblica in data 15 ottobre 1960, e contornato dagli ornamenti vegetali in uso.

3. Il gonfalone concesso con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 settembre 2007 è rappresentato da un drappo di bianco, riccamente ornato di ricami d'oro e caricato dallo stemma civico con la iscrizione centrata in oro, recante la denominazione della Città. Le parti di metallo ed i cordoni sono dorati. L'asta verticale è ricoperta di velluto bianco, con bullette dorate poste a spirale. Nella freccia è rappresentato lo stemma della Città e sul gambo inciso il nome. La cravatta ha i nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'oro.
4. Il gonfalone della Città di Saronno si fregia della Medaglia d'oro ai benemeriti della cultura e dell'arte, concessa con decreto del Presidente della Repubblica in data 2 giugno 1966.
5. Il gonfalone deve essere accompagnato dalla bandiera nazionale, nel posto d'onore, a destra o in alto nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.
6. Nelle ceremonie pubbliche e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone. Il regolamento stabilisce le modalità di utilizzo del gonfalone; nel caso di presenza alle onoranze funebri il gonfalone sarà listato a lutto.
7. La bandiera concessa con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 settembre 2007 è rappresentata da un drappo di azzurro, alla losanga di bianco appuntata ai lembi, caricata dal castello di rosso e dal disco di nero come descritti nel decreto del Capo del Governo in data 10 novembre 1932. L'asta verticale è ornata dalla cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali.
8. L'uso dello stemma e del gonfalone è riservato esclusivamente al Comune.
9. Il Sindaco, acquisito il parere favorevole della Giunta, può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma della Città per fini non istituzionali qualora sussista un pubblico interesse.



10. La ricorrenza religiosa della festa dei SS. Pietro e Paolo, celebrata il 29 giugno di ogni anno, è riconosciuta dal Comune quale festa patronale della Città di Saronno.

Art. 9 Civiche Benemerenze

1. Il Comune conferisce civiche benemerenze a cittadini che operando in campo letterario, artistico, storico, culturale, didattico, educativo, sociale, economico, giuridico, tecnico, sportivo, sanitario, amministrativo, militare, religioso, politico, della beneficenza e del volontariato abbiano in qualsiasi modo giovato a Saronno. Il conferimento delle civiche benemerenze è disciplinato da apposito Regolamento.

Art. 10 Pari opportunità

1. Il Comune promuove il riequilibrio tra entrambi i generi negli organi di Governo del Comune e nell'accesso agli organi degli enti e aziende dipendenti e delle società a partecipazione comunale per i quali siano previste nomine e designazioni di competenza degli organi comunali.
2. Il Comune promuove la realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna nella partecipazione alla realtà sociale, allo sviluppo del territorio, alla realtà economica e del lavoro, nella vita familiare e professionale, nell'educazione e nella formazione, nella cultura e nei comportamenti dei cittadini.
3. Il Comune promuove la valorizzazione delle differenze di genere e la rimozione degli ostacoli che costituiscono discriminazione diretta e/o indiretta nei confronti di qualsiasi individuo.



TITOLO II - ORGANI DEL COMUNE

Capo I II Consiglio Comunale

Sezione I - II Consiglio Comunale

Art. 11 Funzioni e competenze

1. Il Consiglio è l'organo che determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico - amministrativo.
2. Il Consiglio esercita le proprie funzioni adottando gli atti che la vigente legislazione affida alla sua competenza.
3. Il Consiglio è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e degli strumenti strutturali e finanziari necessari ad esercitarla.

Art. 12 Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 90 giorni, decorrenti dalla proclamazione degli eletti, sono presentate al Consiglio Comunale, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo e i relativi documenti sono inviati ai Consiglieri prima della seduta consiliare nei termini previsti dal Regolamento del Consiglio Comunale.
2. Ciascun Consigliere Comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche che riterrà necessarie. Il Sindaco potrà tenere conto di quanto proposto ed integrare le linee programmatiche.
3. Entro il 30 luglio di ogni anno, in concomitanza con la verifica dello stato di attuazione dei programmi dell'anno in corso, il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori. È facoltà del Sindaco, anche su proposta dei singoli Consiglieri, provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti



strutturali e/o modifiche le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere nell'ambito della comunità locale.

Art. 13 Regolamento del Consiglio

1. Il Consiglio approva a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune il proprio Regolamento di organizzazione interna e di funzionamento nonché le sue eventuali modifiche.

Art. 14 Gruppi consiliari e Conferenza dei Capigruppo

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista si costituiscono in gruppi secondo le norme del Regolamento.
2. Ciascun gruppo nomina il proprio Capogruppo.
3. I Capigruppo costituiscono con il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio Comunale la Conferenza dei capigruppo, le cui attribuzioni e modalità di funzionamento sono disciplinate dal Regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 15 Commissioni consiliari

1. Il Consiglio Comunale può istituire apposite Commissioni, composte da Consiglieri Comunali ed a propria discrezione anche da persone esterne al Consiglio Comunale, per questioni di competenza del Consiglio.
2. La composizione di tali Commissioni deve essere rappresentativa delle forze politiche presenti in Consiglio Comunale.
3. Le modalità di designazione dei componenti da parte di ciascun gruppo consiliare, le modalità per l'elezione del Presidente della Commissione, le modalità di funzionamento, le forme di pubblicità dei lavori, sono stabilite nella stessa delibera istitutiva.
4. A ciascuna seduta della Commissione possono liberamente intervenire il Sindaco e/o l'Assessore competente per quella materia, senza diritto di voto (tranne che il Sindaco ne faccia parte in qualità di commissario).



5. Le sedute delle Commissioni consiliari sono pubbliche e delle riunioni si redige verbale; il Presidente della Commissione cura le modalità di pubblicità, salvo i casi previsti dalla delibera istitutiva.
6. Il Consiglio Comunale istituisce, con le modalità di cui al precedente comma 3, la Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna per il perseguitamento delle finalità indicate all'Art. 10.

Art. 16 Garanzia delle minoranze e controllo consiliare

1. Il Consiglio, su richiesta motivata di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati, con votazione a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, istituisce al proprio interno, con criterio proporzionale, Commissioni di controllo o di garanzia.
2. La Presidenza delle suddette Commissioni consiliari spetta ad un rappresentante dei gruppi consiliari di minoranza.
3. I rappresentanti dei gruppi consiliari di minoranza provvedono alla nomina del Presidente all'interno della Commissione con votazione palese.
4. Il Consiglio, con le modalità di cui al precedente comma 1, istituisce Commissioni d'indagine sull'attività dell'Amministrazione.
5. La deliberazione che istituisce le Commissioni di cui sopra ne determina i compiti, le modalità operative, indica personale e strutture comunali dei quali si può avvalere nell'espletamento delle proprie funzioni, ne stabilisce altresì la durata.

Art. 17 Presidente e Vice Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale elegge tra i propri componenti il Presidente ed il Vice Presidente secondo le modalità previste dal Regolamento del Consiglio Comunale.
2. Il Presidente esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento ispirandosi a criteri di imparzialità, garantendo il rispetto della dignità di ogni Consigliere Comunale e l'esercizio dei diritti conseguenti alla carica ricoperta.



3. Il Presidente promuove i rapporti del Consiglio con il Sindaco, la Giunta, gli organismi di partecipazione, il Collegio dei revisori dei conti, le istituzioni, le aziende speciali e altri organismi cui il Comune partecipa.

Sezione II - I Consiglieri Comunali

Art. 18 Il Consigliere Comunale

1. Ciascun Consigliere rappresenta l'intera comunità senza vincolo di mandato.
2. La condizione giuridica dei Consiglieri è disciplinata dalla legge e dai regolamenti.
3. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

Art. 19 Diritti e doveri dei consiglieri

1. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa, anche sotto forma di emendamento, su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio; hanno diritto di chiedere la convocazione del Consiglio e diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
2. L'esercizio del diritto di iniziativa dei Consiglieri non può pregiudicare la necessità di previa istruttoria con i prescritti pareri.
3. Ciascun Consigliere ha il diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende e dalle istituzioni da esso dipendenti o controllate tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del suo mandato.
4. L'esercizio di tali diritti è disciplinato dal "Regolamento in materia di diritto di accesso civico e procedimenti amministrativi".
5. I Consiglieri hanno l'obbligo di segreto nei casi specificamente stabiliti dalla legge e dal "Regolamento in materia di diritto di accesso civico e procedimenti amministrativi" e quando la diffusione delle notizie in loro possesso possa essere pregiudiziale per pubbliche gare o comunque possa essere di potenziale danno per i cittadini singoli o associati.



6. È primario dovere di ciascun Consigliere comunale partecipare, salvo gravi ed imprevisti impedimenti, a tutte le sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni per onorare il mandato fiduciario affidatogli dai cittadini.
7. Il comportamento dei Consiglieri comunali, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di correttezza, onestà intellettuale e di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori e quelle proprie dei dirigenti delle rispettive amministrazioni.
8. I Consiglieri devono presentare le dichiarazioni relative alle incompatibilità, ai conflitti di interesse ed i documenti relativi alla trasparenza come previsto dalla normativa vigente.
9. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri, agli Assessori e al Sindaco che siano sottoposti, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, a procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non vi sia conflitto di interesse con l'ente e il procedimento non si concluda con un accertamento di responsabilità.

Art. 20 Cessazione dalla carica e surrogazione

1. I Consiglieri cessano anticipatamente dalla carica per dimissioni, decadenza e decesso.
2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio Comunale nella persona del Presidente devono essere immediatamente presentate al protocollo del Comune.
3. Il Presidente provvede alla convocazione del Consiglio Comunale per la surrogazione entro i 10 giorni stabiliti dalla legge.
4. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.



5. I Consiglieri decadono quando si verificano le cause di ineleggibilità o incompatibilità previste dalla legge.
6. Costituisce causa di decadenza l'assenza per tre (3) sedute consecutive senza motivata giustificazione.
7. Le modalità di decadenza per assenze sono indicate nel Regolamento del Consiglio Comunale.

Capo II ***Il Sindaco***

Art. 21 Funzioni

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovraintendenza e di coordinamento.
2. Il Sindaco entra in carica, assumendo tutte le funzioni, all'atto della proclamazione.
3. Il Sindaco esercita le proprie funzioni adottando gli atti previsti dalla vigente legislazione, dal presente Statuto e dai regolamenti. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alla Regione in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.
4. Al Sindaco spetta la rappresentanza in giudizio dell'Ente con facoltà di farsi rappresentare dall'Assessore o dal Dirigente competenti per materia o dal Funzionario responsabile dell'Ufficio legale/contenzioso.

Art. 22 Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco assente o impedito sia quale capo dell'Amministrazione Comunale sia quale ufficiale del Governo.



Art. 23 Deleghe del Sindaco agli Assessori

1. Il Sindaco nomina gli Assessori che compongono la Giunta, tra cui un Vice Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione.
2. Il Sindaco delega o revoca agli Assessori specifiche funzioni, nel rispetto del principio secondo il quale la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti, ed ha facoltà di mantenere a sé eventuali competenze.

Art. 24 Incarichi del Sindaco ai Consiglieri

1. Il Sindaco può attribuire a Consiglieri Comunali incarichi specifici, in coerenza con la funzione istituzionale dell'organo collegiale di cui fanno parte, per lo svolgimento di compiti connessi all'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento proprie del Consiglio Comunale.
2. Possono essere attribuite funzioni istruttorie, di studio o consulenza su particolari materie e funzioni di rappresentanza, in modo da coinvolgere in maniera positiva e diretta i singoli consiglieri.
3. Gli incarichi sono delimitati nel tempo e devono riguardare specifiche funzioni, non costituiscono delega di funzioni esecutive, non possono comportare la possibilità di assumere atti a rilevanza esterna, né l'adozione di atti di gestione spettanti agli organi burocratici e vengono affidati nel rispetto della separazione delle competenze tra organi politici e della dirigenza. L'attribuzione dell'incarico non comporta per il Consigliere incaricato la partecipazione alle sedute della Giunta Comunale, né l'attribuzione di poteri decisionali, mantenendo il Consigliere incaricato gli stessi poteri degli altri Consiglieri, in merito ai funzionari e responsabili degli uffici comunali.
4. La nomina è comunicata al Consiglio Comunale e non comporta oneri per il bilancio del Comune, in quanto non vengono corrisposte indennità o compensi.



Capo III ***La Giunta comunale***

Art. 25 Natura e funzioni

1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera collegialmente. Compie gli atti rientranti nelle funzioni di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, del segretario o dei dirigenti.
2. La Giunta impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza.
3. Spetta alla Giunta l'individuazione delle risorse umane, materiali ed economiche e loro ripartizione tra gli uffici, mentre l'attività di gestione è riservata alla competenza esclusiva dei dirigenti.
4. Alla Giunta sono attribuiti i seguenti atti amministrativi di governo:
 - a) predisposizione dello schema del bilancio di previsione, del documento unico di programmazione e dello schema di bilancio pluriennale, atti predisposti e presentati al Consiglio Comunale unitamente agli altri allegati ed alla relazione dell'organo di revisione;
 - b) predisposizione del conto consuntivo e adozione della relazione illustrativa di accompagnamento;
 - c) adozione di urgenza delle variazioni di bilancio soggette a successiva ratifica da parte del Consiglio Comunale;
 - d) prelevamento dal fondo di riserva;
 - e) identificazione e eventuali modifiche delle dotazioni assegnate ai singoli settori o servizi del Comune;
 - f) richieste di anticipazioni di tesoreria;
 - g) adozione del piano esecutivo di gestione (P.E.G.) e relative variazioni;



- h) l'autorizzazione a costituirsi o a resistere in giudizio del Sindaco pro-tempore, scegliendo e nominando altresì il legale di fiducia;
- i) l'approvazione dei progetti esecutivi delle opere pubbliche.

Art. 26 Nomina e decadenza

1. Le norme relative alla nomina, alla durata in carica e alla decadenza della Giunta, alla revoca degli Assessori nonché quelle che riguardano le cause di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica sono stabilite dalla legge e dallo Statuto.

Art. 27 Composizione e presidenza

1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori conforme 1a quanto previsto dalla normativa vigente.
2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco la presidenza è affidata al Vice Sindaco.
3. Gli Assessori partecipano alle sedute del Consiglio senza diritto di voto e senza concorrere a determinarne il numero legale.

Art. 28 Cessazione degli Assessori

1. Gli Assessori cessano dalla carica per dimissioni, decadenza, revoca o decesso.
2. Le dimissioni da Assessore devono essere indirizzate al Sindaco e devono essere immediatamente presentate al protocollo del Comune e sono efficaci dalla data della loro presentazione.
3. I singoli Assessori decadono al verificarsi di situazioni di ineleggibilità o incompatibilità previste dalla legge.
4. Il Sindaco ha facoltà di revocare gli Assessori.
5. Alla sostituzione dei singoli Assessori provvede il Sindaco, dandone comunicazione al Consiglio Comunale nella prima riunione.



Art. 29 Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco.
2. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta, assicurando l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la responsabilità collegiale di decisione della stessa.
3. La Giunta delibera a maggioranza di voti con l'intervento di almeno la metà, arrotondata all'unità superiore, del numero dei componenti della stessa.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. La Giunta può richiedere la partecipazione di Consiglieri Comunali, di dirigenti del Comune o di persone che abbiano specifiche competenze o conoscenze.



TITOLO III - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI

Capo I Uffici e personale

Art. 30 Criteri fondamentali di gestione

1. Le funzioni di gestione del Comune sono affidate ai dirigenti ai quali spetta la direzione degli uffici e dei servizi secondo criteri di responsabilità, economicità, efficienza ed efficacia, nel rispetto del principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico – amministrativo spettano agli organi di governo mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
2. Gli uffici rendono operativi gli obiettivi e i programmi definiti dagli organi di governo i quali, nell'esercizio delle funzioni di controllo politico amministrativo effettuano poi la verifica e la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione condotta dagli uffici sulla base degli indirizzi impartiti.
3. Il funzionamento degli uffici comunali si attua mediante un'attività che deve essere improntata:
 - a) al superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e alla massima flessibilità del personale nell'organizzazione del lavoro e degli uffici;
 - b) a criteri di responsabilità collegati all'autonomia decisionale dei singoli dirigenti e dipendenti.
4. Il Regolamento sull'organizzazione degli uffici e servizi individua le forme e le modalità di organizzazione e di gestione degli uffici comunali.



Art. 31 Il Segretario Generale

1. Il Comune ha un Segretario Generale titolare, nominato dal Sindaco, dipendente dal Ministero dell'Interno – ex Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Sez. Regionale Lombardia.
2. Il Segretario Generale svolge compiti attribuiti dalla vigente normativa o dal presente Statuto ed in particolare compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti; sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività.

Art. 32 Vice Segretario Generale

1. Il Comune ha un Vice Segretario Generale che coadiuva il Segretario e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento. Il Vice Segretario viene individuato tra il personale di ruolo.

Art. 33 Dirigenza comunale

1. La Dirigenza Comunale è costituita dal Segretario Generale e dai Dirigenti, secondo le previsioni della pianta organica.
2. Il Regolamento sui controlli interni disciplina i controlli sulla gestione dei Dirigenti per le scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli obiettivi fissati dagli organi di governo nel rispetto della vigente normativa in materia.

Art. 34 Funzioni dei Dirigenti

1. Ai Dirigenti spettano le attribuzioni e i compiti loro assegnati dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi di lavoro.
2. I Dirigenti sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi del Comune, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e della gestione dei risultati delle strutture cui sono preposti.



Art. 35 Incarichi di dirigenza

1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato del Sindaco, con le modalità fissate dalle norme vigenti, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive ricevute o in caso di mancato raggiungimento, al termine di ciascun anno finanziario, degli obiettivi assegnati o per responsabilità gravi o reiterate e negli altri casi disciplinati dal contratto collettivo di lavoro.
2. In base a quanto stabilito dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, la copertura dei posti vacanti di responsabili di servizi o uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione può realizzarsi anche mediante contratto a tempo determinato con le modalità stabilite dalla vigente normativa.
3. In caso di assenza di un dirigente il Sindaco può conferire l'incarico di supplenza nelle funzioni dirigenziali ad altro dirigente.



TITOLO IV - ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 36 Norme generali

1. Il Comune è titolare di autonomia impositiva e finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

Art. 37 Finanza comunale

1. L'ordinamento della finanza locale, quello finanziario e contabile, nonché quello contrattuale sono disciplinati dalla legge e dal Regolamento di contabilità armonizzata.

Art. 38 Patrimonio comunale

1. Gli uffici curano la tenuta dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune, che viene sottoposto a revisione annuale.
2. I beni demaniali e patrimoniali del Comune destinati allo svolgimento dei fini istituzionali nonché i beni di interesse storico, artistico, scientifico, tecnologico, archivistico, bibliografico, naturalistico e di valore culturale devono essere tutelati, valorizzati e recuperati. Possono essere concessi in uso a terzi, ai fini della conservazione e valorizzazione degli stessi, nel rispetto della normativa vigente.
3. La competenza a deliberare l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni appartiene alla Giunta, salvo quella riguardante i beni immobili che è riservata al consiglio comunale.

Art. 39 Tesoreria comunale

1. Il Comune dispone di un servizio di tesoreria per:
 - a) la riscossione delle entrate di pertinenza comunale versate dai debitori in base a ordini di incasso e liste di carico, nonché dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;



- b) il pagamento delle spese ordinate con mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
 - c) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento dei mutui e dei contributi previdenziali e negli altri casi previsti dalla legge.
2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono disciplinati dalla legge, dal regolamento comunale di contabilità, nonché da apposita convenzione.

Art. 40 Collegio dei Revisori dei Conti

- 1. La composizione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento del Collegio dei Revisori sono disciplinati dalla legge.

Art. 41 Controllo economico della gestione

- 1. Nell'organizzazione amministrativa del Comune è istituito il controllo economico interno della gestione disciplinato da apposito Regolamento.



TITOLO V - ATTIVITA' NORMATIVA

Art. 42 Regolamenti

1. Il Comune, per meglio disciplinare la propria attività, adotta appositi Regolamenti, in conformità con lo Statuto e le leggi in vigore, in base a criteri di autonomia, funzionalità, economicità di gestione, professionalità e responsabilità, soddisfacimento dei bisogni della comunità. Qualora sia prevista l'assegnazione di sovvenzioni o contributi, nei regolamenti sono indicati criteri e modalità per la loro determinazione.
2. I Regolamenti, predisposti eventualmente anche ricercando e valorizzando il contributo degli organismi di partecipazione, sono deliberati dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri votanti.
3. Il Regolamento del Consiglio Comunale è deliberato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune. Se tale maggioranza non è raggiunta, la votazione è ripetuta in una successiva seduta da tenersi entro trenta giorni ed il Regolamento è approvato se ottiene la maggioranza assoluta dei Consiglieri votanti.
4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano anche alle modifiche regolamentari.

Art. 43 Entrata in vigore dei regolamenti

1. I Regolamenti, salvo diverse disposizioni dettate da norme specifiche, entrano in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la relativa deliberazione di approvazione.



TITOLO VI - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Capo I Partecipazione popolare

Art. 44 Partecipazione popolare – Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'ente al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo, attraverso la presentazione di istanze, petizioni, proposte, richieste di referendum e garantendo l'accesso agli atti e documenti amministrativi.
3. Il Consiglio Comunale predispone e approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente capo.

Art. 45 Associazionismo

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo senza fine di lucro presenti sul territorio ed iscritte in apposito albo.
2. La valorizzazione dell'associazionismo si attua nelle forme e con le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento comunale.

Art. 46 Volontariato

1. Il Comune sostiene forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività di solidarietà volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente e della cultura.



Art. 47 Consultazioni

1. L'Amministrazione Comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.
2. Le forme di consultazione, le iniziative per l'indizione e le modalità di svolgimento, sono stabilite in apposito regolamento.

Art. 48 Istanze, petizioni e proposte

1. I cittadini e le associazioni hanno il diritto di rivolgersi agli organi dell'Amministrazione Comunale per chiedere ragione su specifici aspetti dell'attività amministrativa ovvero per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre esigenze di natura collettiva.
2. I cittadini e le associazioni possono formulare proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'ente.
3. Il Regolamento del Consiglio Comunale stabilisce le procedure per la presentazione delle istanze, petizioni e proposte, i tempi e le modalità di esame e di risposta.

Art. 49 I referendum

1. I referendum sono strumenti di integrazione della democrazia rappresentativa con quella diretta, su temi di interesse della comunità locale.
2. I referendum sono indetti dal Consiglio Comunale, in relazione ad un atto di competenza del Consiglio stesso o della Giunta Comunale, quando lo richieda il dieci per cento degli elettori del Comune. I referendum sono validi se partecipa la maggioranza assoluta degli elettori.

Art. 50 Il referendum propositivo

1. Il referendum propositivo propone l'inserimento nell'ordinamento comunale di nuove norme regolamentari ovvero propone l'adozione di atti amministrativi generali, non comportanti spesa. In caso fossero previste spese per attuare la



proposta referendaria i proponenti il referendum devono indicare le modalità di finanziamento della stessa ed il mantenimento degli equilibri di bilancio.

2. Il quesito deve essere formulato in modo tale da assentire o dissentire circa la proposta di un atto del quale devono essere riprodotti formalmente i contenuti che si intendono sottoporre al voto.
3. Il referendum non si svolge se, prima dell'effettuazione dello stesso, il Consiglio Comunale o la Giunta Comunale abbiano deliberato sul medesimo oggetto, accogliendo le richieste dei promotori del referendum.
4. Il competente Organo del Comune è tenuto ad adottare l'atto entro 60 giorni dalla celebrazione della consultazione popolare ove la stessa abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei voti validamente espressi.

Art. 51 Il referendum abrogativo

1. Il referendum abrogativo elimina dall'ordinamento giuridico comunale una norma di Regolamento o una parte di essa, una delibera di Giunta o di Consiglio o una parte di essa.
2. Il quesito sottoposto a referendum abrogativo non può essere considerato ammissibile:
 - a) quando la richiesta concerna deliberazioni, o parti di esse, già sottoposte a referendum nell'arco della medesima tornata amministrativa, ovvero da considerare abrogate per effetto di deliberazioni successivamente intervenute che abbiano modificato in modo sostanziale la disciplina oggetto del quesito;
 - b) quando l'eventuale abrogazione derivante dal referendum non potrebbe avere più effetti di sorta, a causa dell'avvenuto e completo conseguimento di efficacia di atti ulteriori di natura esecutiva rispetto a quello di cui si chiede l'abrogazione.
3. Il referendum non si svolge se, prima dell'effettuazione dello stesso, il Consiglio Comunale o la Giunta Comunale abbiano deliberato sul medesimo oggetto, accogliendo le richieste dei promotori del referendum.



4. La disposizione oggetto del referendum cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla proclamazione del risultato se si è espressa favorevolmente all'abrogazione la maggioranza dei voti validamente espressi.
5. Gli Organi competenti possono deliberare di sospendere l'efficacia della consultazione per un periodo non superiore a tre mesi, qualora, a seguito del referendum, sia indispensabile assumere ulteriori provvedimenti formali, coerenti con l'esito della consultazione stessa per garantire l'erogazione di servizi pubblici.
6. In ogni caso, l'effetto abrogativo del referendum non influisce sulle situazioni giuridiche soggettive già venutesi a creare.

Art. 52 Il referendum abrogativo-propositivo

1. Il referendum abrogativo-propositivo elimina dall'ordinamento giuridico comunale una norma di Regolamento o una parte di essa, una delibera di Giunta o di Consiglio o una parte di essa e contestualmente propone l'inserimento di nuove norme regolamentari ovvero propone l'adozione di atti amministrativi generali, non comportanti spesa.
2. Il referendum non si svolge se, prima dell'effettuazione dello stesso, il Consiglio Comunale o la Giunta Comunale abbiano deliberato sul medesimo oggetto, accogliendo le richieste dei promotori del referendum.
3. La disposizione oggetto del referendum cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla proclamazione del risultato se si è espressa favorevolmente all'abrogazione la maggioranza dei voti validamente espressi. Il quesito propositivo deve essere formulato in modo tale da assentire o dissentire circa la proposta di un atto del quale devono essere riprodotti formalmente i contenuti che si intendono sottoporre al voto.
4. Il competente Organo del Comune è tenuto ad adottare l'atto entro 60 giorni dalla celebrazione della consultazione popolare.



5. Gli Organi competenti possono deliberare di sospendere l'efficacia della consultazione per un periodo non superiore a tre mesi, qualora, a seguito del referendum, sia indispensabile assumere ulteriori provvedimenti formali, coerenti con l'esito della consultazione stessa per garantire l'erogazione di servizi pubblici.
6. In ogni caso, l'effetto abrogativo - propositivo del referendum non influisce sulle situazioni giuridiche soggettive già venutesi a creare.

Art. 53 Limiti al referendum

1. Il referendum non è ammesso per i provvedimenti amministrativi in materia tributaria e tariffaria, di finanza locale, di Statuto e di regolamenti interni, piano gestione del territorio e strumenti urbanistici attuativi.
2. Non è ammesso, altresì, su atti amministrativi di esecuzione di norme legislative e regolamentari statali e regionali.
3. Il referendum non può inoltre essere ammesso su materie in contrasto con la tutela dei diritti delle minoranze etniche e religiose.
4. Una proposta di referendum che non sia stata ritenuta ammissibile, per motivi diversi da quelli di cui ai commi 1, 2 e 3 non può essere ripresentata prima di un anno.

Art. 54 Svolgimento del referendum

1. Una proposta di referendum che non sia stata accolta dal corpo elettorale non può essere ripresentata se non dopo un quinquennio.
2. Il referendum dovrà svolgersi preferibilmente in concomitanza con la elezione dei membri del Parlamento europeo, della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale e di referendum popolari nazionali.
3. Un referendum non può svolgersi prima che siano decorsi almeno dodici mesi dall'attuazione di un altro precedente referendum comunale, salvo che si svolga in concomitanza delle elezioni di cui al comma 2, nonché sei mesi prima e sei mesi dopo rispetto alla scadenza del mandato amministrativo.



Art. 55 Le Consulte

1. Le Consulte sono organismi di partecipazione rappresentativi delle associazioni, organizzazioni di volontariato, categorie professionali, organizzazioni sindacali, enti, istituzioni, categorie di cittadini portatori di interessi.
2. Le Consulte, se create, sono istituite con deliberazione del Consiglio Comunale e sono disciplinate da appositi regolamenti che determinano composizione, materie e modalità per l'espressione del parere obbligatorio, ma non vincolante.
3. Ogni Consulta, nella prima seduta, elegge nel suo seno un Presidente. Non può essere nominato Presidente un componente della Giunta.

Art. 56 Partecipazione ai procedimenti amministrativi

1. Il Comune garantisce a tutti gli interessati la possibilità di partecipare ai procedimenti di adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive secondo le modalità stabilite dalla legge e dal Regolamento comunale.

Capo II Diritto di accesso e di informazione

Art. 57 Pubblicità degli atti amministrativi

1. Tutti gli atti del Comune sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espresse indicazioni di legge e del regolamento.

Art. 58 Accesso agli atti e ai documenti

1. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguitamento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati, alle informazioni e ai documenti amministrativi detenuti dall'ente, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi della normativa vigente, secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del D. Lgs. 33/2013.



2. L'esercizio del diritto di accesso civico non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.
3. Il Regolamento stabilisce le misure organizzative e le procedure per garantire il diritto di accesso e individua le categorie di documenti formati dal Comune o comunque rientranti nelle proprie disponibilità sottratti all'accesso.



TITOLO VII - FORME ASSOCIATIVE

Art. 59 Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni per la realizzazione di iniziative e programmi di interesse sovracomunale mediante apposite convenzioni con altri enti locali e/o loro enti strumentali.

Art. 60 Consorzi di servizi

1. Il Comune promuove la costituzione di consorzi o aziende speciali tra enti locali per la realizzazione e gestione associata di servizi qualora non siano convenienti altre forme di gestione.
2. Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione, approva lo statuto del consorzio o delle aziende speciali in house che deve disciplinarne l'ordinamento organizzativo e funzionale secondo le norme previste per le aziende speciali dei comuni, in quanto compatibili.
3. Il consorzio o azienda speciale assume carattere polifunzionale quando si intendano gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 61 Accordi di programma

1. Per la realizzazione di opere, interventi o programmi che necessitano del coordinamento e dell'integrazione dell'attività di più soggetti pubblici interessati, il Comune promuove o aderisce ad accordi di programma.
2. Il Sindaco propone e stipula l'accordo di programma con l'osservanza delle formalità previste dalla legge e dallo Statuto.



TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 62 Modifiche e abrogazione dello Statuto

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con le procedure e con la maggioranza previste dalla legge per l'adozione.
2. La proposta di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dallo schema di un nuovo Statuto sostitutivo di quello in vigore.
3. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello Statuto comporta l'approvazione del nuovo.
4. Sino all'entrata in vigore del nuovo Statuto o degli articoli modificati continua ad applicarsi lo Statuto abrogato o gli articoli non modificati.
5. È ammessa l'iniziativa da parte di almeno il cinque per cento dei cittadini elettori per proporre modifiche allo Statuto mediante una proposta redatta in articoli. Il respingimento della proposta di modifica da parte del Consiglio Comunale comporta l'impossibilità di ripresentare la proposta prima che siano decorsi due anni dalla votazione.

Art. 63 Pubblicità dello Statuto

1. Lo Statuto e le sue modifiche sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscenza da parte di tutti i cittadini singoli o associati.

Art. 64 Applicabilità delle norme

1. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi inderogabili in materia di ordinamento degli enti locali e di disciplina delle funzioni ad essi conferite, abroga le norme statutarie con esse incompatibili.
2. Il Comune di Saronno adegua il proprio Statuto entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.



Art. 65 Entrata in vigore

1. Il presente Statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione Lombardia, pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
2. Lo Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune.



SOMMARIO

PREAMBOLO 1

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 4

Art. 1	Autonomia del Comune	4
Art. 2	Autonomie territoriali	4
Art. 3	Partecipazione popolare	4
Art. 4	Accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi	5
Art. 5	Principi fondamentali dell'attività del Comune	5
Art. 6	Rapporti con altri enti	7
Art. 7	Gestione dei servizi pubblici	7
Art. 8	Segni distintivi	7
Art. 9	Civiche Benemerenze	9
Art. 10	Pari opportunità	9

TITOLO II - ORGANI DEL COMUNE..... 10

Capo I Il Consiglio Comunale..... 10

Sezione I - Il Consiglio Comunale 10

Art. 11	Funzioni e competenze	10
Art. 12	Linee programmatiche di mandato	10
Art. 13	Regolamento del Consiglio	11
Art. 14	Gruppi consiliari e Conferenza dei Capigruppo	11
Art. 15	Commissioni consiliari	11
Art. 16	Garanzia delle minoranze e controllo consiliare	12
Art. 17	Presidente e Vice Presidente del Consiglio Comunale	12

Sezione II - I Consiglieri Comunali 13

Art. 18	Il Consigliere Comunale	13
Art. 19	Diritti e doveri dei consiglieri	13
Art. 20	Cessazione dalla carica e surrogazione	14

Capo II Il Sindaco 15

Art. 21	Funzioni	15
Art. 22	Vice Sindaco	15
Art. 23	Deleghe del Sindaco agli Assessori	16
Art. 24	Incarichi del Sindaco ai Consiglieri	16

Capo III La Giunta comunale 17

Art. 25	Natura e funzioni	17
Art. 26	Nomina e decadenza	18
Art. 27	Composizione e presidenza	18
Art. 28	Cessazione degli Assessori	18
Art. 29	Funzionamento della Giunta	19

TITOLO III - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI..... 20

Capo I Uffici e personale 20

Art. 30	Criteri fondamentali di gestione	20
Art. 31	Il Segretario Generale	21



Art. 32	Vice Segretario Generale.....	21
Art. 33	Dirigenza comunale	21
Art. 34	Funzioni dei Dirigenti	21
Art. 35	Incarichi di dirigenza	22

TITOLO IV - ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE.....23

Art. 36	Norme generali	23
Art. 37	Finanza comunale	23
Art. 38	Patrimonio comunale	23
Art. 39	Tesoreria comunale	23
Art. 40	Collegio dei Revisori dei Conti	24
Art. 41	Controllo economico della gestione	24

TITOLO V - ATTIVITA' NORMATIVA.....25

Art. 42	Regolamenti	25
Art. 43	Entrata in vigore dei regolamenti	25

TITOLO VI - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE26

Capo I Partecipazione popolare26

Art. 44	Partecipazione popolare – Organismi di partecipazione.....	26
Art. 45	Associazionismo	26
Art. 46	Volontariato	26
Art. 47	Consultazioni	27
Art. 48	Istanze, petizioni e proposte	27
Art. 49	I referendum	27
Art. 50	Il referendum propositivo	27
Art. 51	Il referendum abrogativo	28
Art. 52	Il referendum abrogativo-propositivo.....	29
Art. 53	Limiti al referendum	30
Art. 54	Svolgimento del referendum	30
Art. 55	Le Consulte	31
Art. 56	Partecipazione ai procedimenti amministrativi	31

Capo II Diritto di accesso e di informazione31

Art. 57	Pubblicità degli atti amministrativi	31
Art. 58	Accesso agli atti e ai documenti.....	31

TITOLO VII - FORME ASSOCIATIVE33

Art. 59	Convenzioni.....	33
Art. 60	Consorzi di servizi.....	33
Art. 61	Accordi di programma.....	33

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....34

Art. 62	Modifiche e abrogazione dello Statuto	34
Art. 63	Pubblicità dello Statuto	34
Art. 64	Applicabilità delle norme	34
Art. 65	Entrata in vigore	35

SOMMARIO36

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE VUOTA



CITTA' DI SARONNO - Provincia di Varese
Piazza della Repubblica, 7 - 21047 Saronno (VA)
P.I. 00217130129 Tel. +39 02-967101 Fax +39.02-96701389
Posta Elettronica Certificata comunesaronno@secmail.it